

LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2020



Sommario

PREMESSA.....	2
LE PRINCIPALI NOVITÀ.....	2
Modello 730/2020 anche per gli eredi	2
Estesi i limiti reddituali per il carico fiscale dei figli con meno di 24 anni	2
Addizionale regionale	3
Locazioni immobili commerciali di categoria C/1 – cedolare secca	3
Nuovo regime fiscale dei lavoratori impatriati	3
Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa.....	5
Compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni.....	5
Pace contributiva e detrazione per colonnine di ricarica.....	6
Pace contributiva	6
Acquisto e posa in opera di colonnine di ricarica.....	6
Compensazioni	6
Spese detraibili documentate da fattura elettronica	7
I nuovi termini per la presentazione del modello 730/2020 e della CU/2020	7
ALTRE NOVITÀ	8
ALCUNE NOVITÀ PER L’ANNO D’IMPOSTA 2020 (730/2021) DI PARTICOLARE INTERESSE.....	10
Rimodulazioni della detraibilità delle spese in base al reddito.....	10
Determinazione del reddito complessivo.....	10
Obbligo di tracciabilità del pagamento per gli oneri detraibili.....	10
Spese sanitarie - esclusione.....	11
Bonus facciate	11
Interventi agevolabili.....	12
Soggetti ammessi.....	13
Detrazione spettante e suo utilizzo.....	13
Modalità di pagamento.....	14
Adempimenti.....	14
Cumulabilità	15
Canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti.....	15
Limitazione all’uso del contante.....	16
Lotteria degli scontrini	16
Il Portale lotteria.....	16
I premi	16

PREMESSA

Il modello 730/2020 – redditi 2019 – è stato approvato lo scorso 15 gennaio con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 8945/2020 e come ogni anno presenta numerose novità, in riferimento a nuove detrazioni usufruibili dai contribuenti o a varie proroghe e modifiche, rispetto al 730/2019. Analizziamo nel dettaglio le novità.

LE PRINCIPALI NOVITÀ

Modello 730/2020 anche per gli eredi

A partire dall’anno d’imposta 2019 è possibile la presentazione del modello 730 da parte degli eredi per dichiarare i redditi percepiti dalle persone **decedute nell’anno d’imposta 2019 o entro il 23 luglio 2020** e che a loro volta avevano i requisiti per la presentazione del modello 730; in caso di decesso in data successiva a quest’ultima è necessaria la presentazione del modello Redditi PF.

La presentazione deve avvenire obbligatoriamente all’agenzia delle Entrate (tramite Fisconline), a un CAF dipendenti o a un professionista abilitato; **non è consentita la presentazione tramite sostituto**; non è inoltre possibile la presentazione di un 730 congiunto.

Nel modello 730/2020 va indicato quale **dichiarante il soggetto deceduto**, deve essere indicata contestualmente la lettera **“A”** nella casella **“730 senza sostituto”** e compilato il campo **“Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede”**.

Contribuente	Dichiarante	Coniuge dichiarante	Dichiarazione congiunta	Rappresentante o tutore o erede
Codice fiscale del contribuente PRVPRV47R50G888A	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto A	Situazioni particolari
Dati del contribuente Cognome: PROVA Nome: PROVA Data di nascita: 10/10/1947 Comune (o stato estero) di nascita: PORDENONE		Quadro K		Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede RSSPLA60T31G888L
Stato civile		Anno variazione		data deceduto 10/10/2019
		<input type="checkbox"/> Tutelato <input type="checkbox"/> Minore		<input checked="" type="checkbox"/> Deceduto

L’erede compilerà i propri dati anagrafici nel proprio frontespizio.

Dovrà invece comunicare l’IBAN all’Agenzia delle Entrate affinché venga accreditato il conguaglio a credito.

Se il conguaglio presenta un debito, questo va versato entro i termini ordinari se il soggetto è deceduto entro il 29 febbraio 2020, ovvero entro il 30 dicembre 2020 se è deceduto dal 1 marzo 2020.

Estesi i limiti reddituali per il carico fiscale dei figli con meno di 24 anni

Con la Legge di Bilancio 2018 art. 1 c. 252/253 è stato previsto un innalzamento del limite reddituale in riferimento al carico fiscale dei figli; con decorrenza 1 gennaio 2019 tale limite è stabilito in:

- **euro 4.000,00** per i figli fiscalmente a carico **fino a 24 anni**;
- **euro 2.840,51** per i figli fiscalmente a carico **oltre i 24 anni**.

In relazione alla data di compimento dei 24 anni, si ritiene che, in assenza di ulteriori chiarimenti, possa essere fatta valere la medesima modalità di altre detrazioni (detrazione canoni di locazione per giovani e spese attività sportive) e pertanto:

- se il figlio **compie il 24mo anno di età nel 2019** ed ha un reddito complessivo non superiore a euro 4.000 è da considerarsi fiscalmente a carico per l’intero anno d’imposta;
- se il figlio **compie il 25mo anno di età nel 2019** per esser considerato fiscalmente a carico deve aver prodotto un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51.

Nel Frontespizio della dichiarazione, nella casella “Soggetto fiscalmente a carico di altri” andrà indicato:

- **il codice "1"** per il contribuente di età non superiore a 24 anni che presenta il 730/2020, soggetto fiscalmente a carico con reddito non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili;
- **il codice "2"** per il contribuente di età non superiore a 24 anni che presenta il 730/2020, soggetto fiscalmente a carico con reddito non superiore a euro 4.000,00, al lordo degli oneri deducibili.

Contribuente	Dichiarante	Lorуже dichiarante	Dichiarazione congiunta	Rappresentante o tutore o erede
Codice fiscale del contribuente PRVPRV47R50G888A	soggetto fiscalmente a carico di altri 1 o 2	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede

Addizionale regionale

Nella sezione del domicilio fiscale è stato introdotto il **codice "3" nella casella "Casi particolari addizionale regionale"**, che permette un'aliquota agevolata del 1,23% per i soggetti:

- di età inferiore ai 45 anni;
- che hanno trasferito la residenza in un Comune della Liguria nel 2018;
- che provengono da fuori Regione.

Domicilio fiscale al 01/01/2019	Comune GENOVA	Codice D969	Provincia GE	Cod. regione 09	Fusione comuni	Casi particolari add. regionale
Domicilio fiscale al 01/01/2020	Comune	Codice	Provincia	Fusione comuni		3

Locazioni immobili commerciali di categoria C/1 – cedolare secca

Sono state recepite le modifiche normative riferite al regime della cedolare secca per le locazioni di immobile ad uso commerciale di categoria C/1 e relative pertinenze, istituite dalla Legge di Bilancio 2019, art. 1 c. 59. L'unica aliquota ammessa è quella al 21%.

Si ricorda che per usufruire di tale agevolazione:

- la superficie dell'immobile di categoria C/1 – escluse le pertinenze – non deve essere superiore a mq.600;
- il contratto di locazione deve essere stipulato nel 2019;
- tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile non devono risultare contratti in essere al 15 ottobre 2018, interrotti anticipatamente rispetto alla loro scadenza naturale.

Al **quadro B la compilazione avviene come di consueto** e cioè indicando il codice "3" nella colonna "Utilizzo", il codice "3" nella colonna "Codice canone" per l'applicazione dell'imposta sul 100% del canone percepito e barrando la casella "Cedolare secca".

Sezione I - Redditi dei fabbricati											
Rendita	Utilizzo	Possesso		Codice canone	Canone di locazione	Casi part.	Cont.	Codice comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	Stato di emergenza
		Giorni	%								
B1	800	3	365	100,00	3	18.000		G888	<input checked="" type="checkbox"/>		

Si ricorda che tale opzione è **valida solo fino al 31 dicembre 2019**, non essendo stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2020.

Nuovo regime fiscale dei lavoratori impatriati

L'agevolazione è stata introdotta già con il D.Lgs. 147/2018 art. 16 e viene applicata fin dal 2016 per il periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia e per i quattro successivi relativamente ai lavoratori impatriati che siano stati residenti all'estero per almeno cinque anni trasferitisi in Italia per rivestire ruoli direttivi o di elevata specializzazione.

L'agevolazione è estesa anche ai lavoratori laureati che hanno svolto in modo continuativo attività di lavoro o di studio all'estero.

Successivamente il D.L. 34/2019 ha apportato delle variazioni, ulteriormente modificate in sede di conversione del D.L. 124/2019.

In riferimento, pertanto, ai redditi prodotti nel 2019 si deve apporre attenzione alla data di variazione della residenza in Italia (prima o dopo il 29 aprile 2019), per poter applicare correttamente il regime fiscale spettante.

In riferimento alle nuove disposizioni ecco uno schema riassuntivo:

LAVORATORI IMPATRIATI – reddito di lavoro dipendente, assimilato e autonomo	DOCENTI E RICERCATORI – reddito da lavoro dipendente e autonomo
Aumento della riduzione dell'imponibile al 70%.	Confermata l'imponibilità degli anni precedenti.
Aumento della riduzione della base imponibile al 90% se la residenza è trasferita in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.	Confermata l'imponibilità degli anni precedenti.
Agevolazioni: per ulteriori cinque anni di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenni a carico o in affidamento preadottivo e nel caso in cui diventino proprietari di almeno una unità immobiliare residenziale in Italia e nei dodici mesi precedenti il trasferimento, acquistata anche dal coniuge, dal convivente o dai figli, o in comproprietà. Nei casi sopra citati i redditi per gli ulteriori cinque periodi di imposta concorrono alla formazione del reddito complessivo per il loro 50%; per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minori a carico o in affidamento preadottivo, i redditi concorrono per il loro 10%.	Agevolazioni: <ul style="list-style-type: none"> • estensione a sei anni del regime; • estensione a otto anni in caso di docenti o ricercatori con almeno un figlio minorenni a carico o in affidamento preadottivo e nel caso in cui diventino proprietari di almeno una unità immobiliare residenziale in Italia e nei dodici mesi precedenti il trasferimento, acquistata anche dal coniuge, dal convivente o dai figli, o in comproprietà; • estensione a 11 anni in caso di docenti o ricercatori che abbiano almeno due figli minori a carico o in affidamento preadottivo, con l'obbligo di residenza in Italia per tutto il periodo; • estensione a 13 anni in caso di docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minori a carico o in affidamento preadottivo, con l'obbligo di residenza in Italia per tutto il periodo.
Possono usufruire dei benefici anche i cittadini italiani non iscritti AIRE rientrati in Italia, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni nei due periodi d'imposta antecedenti il trasferimento e si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni.	Possono usufruire dei benefici anche i cittadini italiani non iscritti AIRE rientrati in Italia, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni nei due periodi d'imposta antecedenti il trasferimento e si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni.
Il regime fiscale agevolato viene applicato anche per coloro che producono redditi d'impresa che avviano un'attività sempre d'impresa in Italia.	

Come stabilito dall'art. 16 c. 4 del D.Lgs. 147/2015 e dalla Circolare 17/E/2017, **i lavoratori impatriati dipendenti esercitano l'opzione mediante richiesta scritta da presentare al datore di lavoro**, ma possono optare anche in dichiarazione se il sostituto non ha applicato la riduzione prevista, **mentre gli autonomi l'esercitano direttamente in dichiarazione**.

Nel caso in cui il **datore di lavoro abbia già riconosciuto il beneficio**, nella CU 2020 saranno indicati:

- ai punti 1 o 2 il reddito imponibile ridotto;

- alla sezione Redditi esenti: al punto 464 il codice dell'esenzione: 5, 9, 10,11, mentre al punto 465 il reddito esente da imposizione;
- nelle Annotazioni sarà indicato l'ammontare ridotto che ha concorso alla formazione del reddito (se il sostituto ha riconosciuto l'agevolazione), ovvero la quota non imponibile (se il sostituto non ha riconosciuto l'agevolazione), utilizzando i codici BD, CQ, CR o CS.

Nell'ipotesi di **opzione per l'agevolazione in dichiarazione**, nella casella "Casi particolari" andrà indicato:

- il codice "4" per usufruire in dichiarazione dell'abbattimento del reddito del 50% da parte dei lavoratori impatriati entro il 29 aprile 2019;
- il codice "6" per usufruire in dichiarazione dell'abbattimento del reddito del 70% da parte dei lavoratori impatriati dal 30 aprile 2019;
- il codice "82" per usufruire in dichiarazione dell'abbattimento del reddito del 90% da parte dei lavoratori impatriati dal 30 aprile 2019, che trasferiscono la residenza in una delle Regioni del Sud Italia e nelle Isole maggiori;
- il codice "9" per usufruire in dichiarazione dell'abbattimento del reddito del 50% da parte dei lavoratori impatriati dal 30 aprile 2019 in possesso della qualifica di sportivo professionista.

Si ricorda che il reddito concorre alla formazione della base imponibile per l'attribuzione del Bonus Renzi anche per la quota esente.

Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa

Al quadro C viene introdotta la **sezione VI formata dal rigo C15**, per indicare la detrazione per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa, cioè per il personale delle Forze Armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.

L'agevolazione è stata riconosciuta dall'art. 45 c. 2 del D.Lgs. 95/2017 e prevede una riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale per tale personale che, in ragione dei compiti e dello stato di impiego, sia titolare di un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore, per ciascun anno precedente, a euro 28.000,00.

La detrazione è riconosciuta in sede di compilazione del 730.

Sezione VI - Detrazione per comparto sicurezza e difesa						
C15	Fruita tassazione ordinaria	punto 382 CU	Non fruita tassazione ordinaria	punto 383 CU	Fruita tassazione separata	punto 516 CU

Compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni

L'art. 1, commi da 13 a 16, della Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 - ha sancito che i compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sono assoggettati a **un'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali con l'aliquota **del 15%**.

Nel caso in cui si opti per la tassazione ordinaria il reddito può essere inserito nel modello 730 indicando:

- in colonna 1 il codice "5";
- in colonna 2 l'ammontare dei redditi lordi percepiti;
- in colonna 3 le spese inerenti la produzione di tali redditi.

Si ricorda che per le spese inerenti va redatto un prospetto a parte, conservato dal contribuente ed esibito su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere		Altri dati	reddito lordo	spese inerenti
D5		5	10.000	

Nel caso in cui si opti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, questa deve essere versata, in acconto e a saldo, seguendo le disposizioni stabilite per il pagamento in acconto e a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla cui disciplina occorre fare riferimento anche per

quanto concerne la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso riguardanti la medesima imposizione sostitutiva.

Questi i codici tributo da utilizzare nel modello F24:

- 1854 – acconto prima rata
- 1855 – acconto seconda rata o unica soluzione
- 1856 – saldo.

Le somme tassate con l'imposta sostitutiva vanno indicate nel quadro RM - rigo RM32 - del modello Redditi Persone Fisiche e non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.

Pace contributiva e detrazione per colonnine di ricarica

Pace contributiva

Il D.L. 4/2019, all'art. 20, ha previsto al comma 1, in via sperimentale e per il triennio 2019-2021 che gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possano riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti il 29 gennaio 2019. Il riscatto è ammesso nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Vi rientra il riscatto agevolato degli anni di studio previsti per il conseguimento della laurea.

L'onere di riscatto può essere portato in detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50% in cinque quote annuali costanti di pari import, nell'anno di sostenimento e nei quattro successivi. L'importo va indicato al **rigo E56 riportando il codice "1"**.

Sezione III C - Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%				
	Codice	Anno	Importo spesa	Quota detraibile
E56 Pace contributiva o colonnine per ricarica	1	2019	importo	

Acquisto e posa in opera di colonnine di ricarica

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto all'art. 1 c. 1039 il riconoscimento di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute dal 1 marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2019 per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta della potenza addizionale fino a un massimo di 7 KW.

La detrazione è da calcolarsi sull'importo massimo di euro 3.000,00 e spetta per il 50% della spesa da ripartirsi in 10 quote annuali di pari importo.

L'importo va indicato al **rigo E56 riportando il codice "2"**.

Sezione III C - Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%				
	Codice	Anno	Importo spesa	Quota detraibile
E56 Pace contributiva o colonnine per ricarica	2	2019	importo	

Compensazioni

Il D.L. 124/2019 c. 1 e 3 ha modificato la modalità di presentazione del modello F24 contenete crediti in compensazione; è previsto quindi:

- l'**obbligo di presentazione preventiva della dichiarazione dei redditi** per l'utilizzo del credito in compensazione di importo **superiore a euro 5.000,00** che potrà essere utilizzato solo a partire **dal decimo giorno successivo** alla presentazione della dichiarazione, a decorrere dai crediti maturati dall'anno d'imposta 2019 – 730/2020;
- l'**obbligo di presentazione del modello F24 telematico** (Entratel o Fisconline) contenete crediti da utilizzare in compensazione di qualsiasi importo; affinché scatti

l'obbligo è necessaria una compensazione orizzontale, cioè tra tributi appartenenti a imposte diverse (es. saldo Irpef con addizionale regionale o comunale), mentre non scatta in caso di compensazione verticale (es. saldo Irpef e primo acconto Irpef).

Crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 – post. D.L. 124/2019		
Tipologia di F24	Soggetti con Iva	Soggetti senza Iva
Saldo a debito, senza alcuna compensazione	Obbligo di trasmissione con: <ul style="list-style-type: none"> • Entratel/Fisconline • banche/poste/homebanking 	Trasmissione con: <ul style="list-style-type: none"> • Entratel/Fisconline • banche/poste/homebanking • presentazione cartacea
Saldo a debito, con compensazione	Obbligo di trasmissione con Entratel/Fisconline; in caso di compensazione verticale anche con banche/poste/homebanking	Obbligo di trasmissione con Entratel/Fisconline; in caso di compensazione verticale anche con banche/poste/homebanking
Saldo a zero	Obbligo di trasmissione con Entratel/Fisconline	Obbligo di trasmissione con Entratel/Fisconline

Spese detraibili documentate da fattura elettronica

Dal 1 gennaio 2019 è stato introdotto l'obbligo di fattura elettronica per tutti i soggetti titolari di partita Iva; risultano **esonerati** dall'emissione del documento elettronico:

- i contribuenti minimi o in regime forfetario;
- le ASD con proventi non superiori a euro 65.000;
- i soggetti che emettono/ricevono fatture da e verso l'estero.

È fatto **divieto** di emissione del documento elettronico ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Per la certificazione di molte delle detrazioni usufruibili in dichiarazione il consumatore finale persona fisica si vedrà consegnare la c.d. **copia di cortesia**, cioè il documento cartaceo, copia della fattura in formato xml trasmessa dall'emittente all'Agenzia delle Entrate.

Ma quale dei due documenti ha valore, soprattutto in sede di controllo o di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria?

L'Agenzia delle Entrate con la **FAQ 45 del 21 dicembre 2018** ha precisato che ai fini del controllo documentale di cui all'art.36-ter del DPR 600/1973 deve farsi riferimento alla **copia analogica (di cortesia) della fattura elettronica**, rilasciata alla persona fisica. Ha aggiunto, però, che **in caso di discordanza tra copia di cortesia e file xml, quest'ultima prevale sulla prima**.

È evidente quindi che **il contribuente, oltre ad avere l'obbligo di conservare la documentazione relativa alle spese detratte, avrà il dovere di conservare la fattura cartacea consegnata dall'emittente, ma avrà anche l'obbligo di verificare che fattura cartacea e elettronica coincidano**. Per far ciò è necessario aderire al sistema di consultazione online predisposto dall'Agenzia delle Entrate per visionare le fatture inviate direttamente allo SdI.

I nuovi termini per la presentazione del modello 730/2020 e della CU/2020

I nuovi termini, fissati dall'art.16-bis del D.L. 124/2019, avrebbero dovuto entrare in vigore nell'anno 2021; tuttavia, l'art. 1 c. 1 del D.L. 9/2020 – riportante misure urgenti connesse al COVID19 – ha anticipato l'entrata in vigore del differimento e dispone, solo per il 2020, alcune ulteriori modifiche.

Le nuove scadenze

Entro il 30 aprile 2020, così come indicato dal D.L. 23/2020:

- il sostituto d'imposta consegna la CU al sostituto e trasmette la CU all'Agenzia delle Entrate;
- i soggetti obbligati trasmettono i dati di oneri e spese detraibili all'Agenzia delle Entrate.



SOFTWARE 730 ONLINE!

Per un'assistenza
che risolve anche i casi più complessi,
per la garanzia di lavorare
in totale sicurezza e senza sbagliare.

- ✓ **Importazione e confronto dati** da precompilato
- ✓ **Controllo** immediato degli **errori**
- ✓ **Compilazione guidata** del modello 730
- ✓ **Conservazione sostitutiva gratuita** degli allegati
- ✓ **Calcolo** risultati d'imposta **in tempo reale**
- ✓ Archivi centralizzati e **nessun backup necessario**
- ✓ **Assistenza e formazione gratuite**

[CLICCA QUI](#)



Entro il 5 maggio 2020:

- sarà reso disponibile il modello precompilato sul sito dell'Agencia delle Entrate.

Entro il 30 settembre 2020:

- sarà possibile inviare la dichiarazione 730 tramite CAF/professionista/sostituto d'imposta o Fisconline.

L'assistenza fiscale prestata dal CAF-dipendenti o dai professionisti abilitati prevede che siano tenuti a:

- comunicare all'Agencia delle Entrate il risultato finale del 730 (730-4);
- consegnare preventivamente al contribuente copia del modello 730 e del prospetto di liquidazione (730-3);
- trasmettere telematicamente all'Agencia delle Entrate le dichiarazioni;
- conservare le schede del 2-5-8 per mille (730-1) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;
- conservare copia delle dichiarazioni, dei prospetti di liquidazione e della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.

Le nuove scadenze per la trasmissione telematica all'Agencia delle Entrate dei 730/2020:

Data di presentazione 730/2020	Data invio telematico all'Agencia delle Entrate
entro il 31 maggio 2020	15 giugno 2020
dal 1 giugno al 20 giugno 2020	29 giugno 2020
dal 21 giugno al 15 luglio 2020	23 luglio 2020
dal 16 luglio al 31 agosto 2020	15 settembre 2020
dal 1 al 30 settembre 2020	30 settembre 2020

Rimane invariato il termine per l'inoltro all'Agencia del modello 730 integrativo.

ALTRE NOVITÀ

- Da quest'anno **non sarà più disponibile il modello 730 cartaceo**; l'Agencia delle Entrate renderà disponibili i modelli editabili con le istruzioni sul sito www.agenziedelleentrate.gov.it
- **I soggetti che percepiscono pensioni estere e trasferiscono la propria residenza in un Comune del Sud Italia con popolazione superiore a 20.000 abitanti sono obbligati alla presentazione del modello Redditi.** Per tali soggetti è prevista l'opzione per una tassazione sostitutiva del 7%, che interessa le persone fisiche che non erano residenti in Italia nei cinque anni precedenti a quello di esercizio dell'opzione ed è valida per l'anno di trasferimento e per i nove successivi.
- **Quadro A** - la Legge 232/2016 ha previsto, per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019 con proroga al 2020 con la Legge di Bilancio 2020, che i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef dei CD e degli IAP; tale beneficio è esteso anche ai familiari coadiuvanti del CF appartenenti al medesimo nucleo familiare del titolare, iscritti alla gestione assistenziale/previdenziali quali CD e che partecipano attivamente all'impresa familiare. Va barrata la casella "Coltivatore diretto o IAP" del quadro A del 730/2020.

The image shows a portion of the 730/2020 form interface. It includes several input fields and checkboxes. The labels above the fields are: 'Canone di affitto', 'Casi part.', 'Cont.', 'IMU non dovuta', and 'Col.dir. o IAP'. Below these labels are corresponding input boxes and checkboxes. The checkbox for 'Col.dir. o IAP' is checked, and this checkbox is highlighted with a red square.

- **Quadro B** - prorogata per il 2019 e posta a regime dal 2020 **l'aliquota agevolata del 10% per la cedolare secca, relativamente ai contratti di locazione a canone concordato per immobili ad uso abitativo situati nei Comuni ad alta densità abitativa.** La colonna "Casi particolari" individua con il codice "1" gli immobili distrutti o inagibili per eventi

sismici o calamitosi; in questo caso il reddito dei fabbricati è escluso dall'Irpef; nel 730/2020 si individuano con il codice "1" anche gli immobili oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito del crollo del **Ponte Morandi di Genova**.

- **Quadro C sezione I** - è stata rinominata la casella "Redditi esteri" del 730/2019 in "Altri dati"; in tale casella vanno indicati:
 - **il codice "1"** per indicare i redditi di fonte estera, se in colonna 1 è indicato il codice 1 o 2;
 - **il codice "2"** per indicare una pensione estera ai superstiti, se in colonna 1 è indicato il codice 1 o 7;
 - **il codice "5"** per indicare i redditi prodotti in euro a Campione d'Italia, se in colonna 1 non è indicato il codice 4.
- **Quadro C sezione II** - è stata introdotta la colonna "**Altri redditi**" nella quale indicare:
 - **il codice "1"** per i compensi corrisposti per attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del SSN, se al punto 8 della sezione Dati anagrafici della CU/2020 è indicato il codice "R";
 - **il codice "5"** per i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, se nella CU/2020 sono compilati i punti 765 o 766 o se hanno le condizioni per fruire dell'agevolazione.
- **Quadro D** - introdotta la nuova casella "**Altri dati**" nella quale va indicato il **codice "5"** per indicare i redditi prodotti in euro dai **residenti a Campione d'Italia**, indicati poi con il codice "11" nella colonna "Tipo reddito".
- **Quadro E detrazioni:**
 - **eliminata** dal rigo E1 la detrazione per l'acquisto di alimenti ai fini medici speciali;
 - **aumentato** a euro 800,00 il limite di spesa delle spese di istruzione da indicare ai rigi E8/10 con il codice 12;
 - **eliminata** l'agevolazione di cui ai rigi E8/10 codice 18 relativa ai canoni di locazione per studenti universitari residenti in zone montane o disagiate;
 - **inserito** uno specifico riferimento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore in merito alle erogazioni liberali, ribadendo nei diversi rigi, l'alternatività alle agevolazioni previste;
 - **aumentata** a euro 1.000,00 al rigo E81 la detrazione per le spese di mantenimento del cane guida.
- **Quadro E deduzioni:**
 - inserito uno specifico riferimento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore in merito alle erogazioni liberali, ribadendo nei diversi rigi, l'alternatività alle agevolazioni previste.
- **Quadro E - rigi E41/E61/E57:**
 - **prorogate** le detrazioni previste per l'anno d'imposta 2019; per il Sismabonus la detrazione è estesa anche all'acquisto di case ricostruite dopo eventi calamitosi nei Comuni siti anche in zona 2 e 3, oltre che 1;
 - si ricorda che al rigo E61 non vanno indicate le spese se il contribuente ha optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura e che, in caso di acquisto di elettrodomestici indicati al rigo E57, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all'Enea non comporta la perdita della detrazione.
- **Quadro G:**
 - **eliminati** i rigi G13 (credito d'imposta per mediazioni) e G14 (credito d'imposta Ape);
 - **introdotta** il rigo G15 per identificare i diversi crediti d'imposta:
 - codice "1" per il credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali;
 - codice "2" per il credito d'imposta Ape;
 - codice "3" per il credito d'imposta sport-bonus;
 - codice "4" per il credito d'imposta bonifica ambientale.
- **Scheda 8-5-2 per mille** - viene consentita l'indicazione della finalità in caso di scelta di destinazione dell'8 per mille allo Stato; la scelta viene effettuata indicando uno dei seguenti codici:
 - "1" fame nel mondo;
 - "2" calamità;

- "3" edilizia scolastica;
- "4" assistenza ai rifugiati politici;
- "5" beni culturali.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

<input checked="" type="checkbox"/> Stato	<input type="checkbox"/> Chiesa Cattolica	<input type="checkbox"/> Unione Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno	<input type="checkbox"/> Assemblee di Dio in Italia
<input type="checkbox"/> Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	<input type="checkbox"/> Chiesa Evangelica Luterana in Italia	<input type="checkbox"/> Unione Comunità Ebraiche Italiane	<input type="checkbox"/> Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
<input type="checkbox"/> Chiesa Apostolica in Italia	<input type="checkbox"/> Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	<input type="checkbox"/> Unione Buddhista Italiana	<input type="checkbox"/> Unione Induista Italiana
<input type="checkbox"/> Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)			
<input type="checkbox"/> Non è stata effettuata nessuna scelta dell'otto per mille dell'IRPEF			

ALCUNE NOVITÀ PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020 (730/2021) DI PARTICOLARE INTERESSE

Rimodulazioni della detraibilità delle spese in base al reddito

L'art. 1 c. 629 della Legge 160/2019 prevede che dal 1 gennaio 2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall'art. 15 del Tuir spettano:

- **per l'intero importo** della spesa sostenuta, qualora il reddito complessivo del contribuente sia pari o inferiore a euro 120.000,00;
- **per la parte corrispondente al rapporto** tra euro 240.000,00 diminuiti del reddito complessivo, ed euro 120.000,00, qualora il reddito complessivo del contribuente superi euro 120.000,00, applicando quindi la seguente formula: $X = (240.000 - \text{reddito complessivo}) / 120.000$;
- **nessuna detrazione** è prevista se il reddito complessivo del contribuente supera euro 240.000,00.

Determinazione del reddito complessivo

Ai fini della rimodulazione in esame il reddito complessivo viene determinato:

- al netto del reddito relativo all'abitazione principale e relative pertinenze (seguendo quanto previsto per l'applicazione delle detrazioni per carico di famiglia e di lavoro dipendente);
- al lordo del reddito assoggettato al regime forfetario (Legge 190/214);
- al lordo del reddito assoggettato a cedolare secca sulle locazioni.

Le detrazioni che rientrano in tale computo sono quelle previste dall'art. 15 del Tuir con esclusione:

- degli interessi passivi per prestiti o mutui agrari;
- degli interessi passivi su mutui ipotecari per acquisto o costruzione dell'abitazione principale;
- delle spese sanitarie.

Obbligo di tracciabilità del pagamento per gli oneri detraibili

A partire dal 1 gennaio 2020 la Legge 160/2019 all'art. 1 c. 679 stabilisce che **per poter beneficiare della detrazione Irpef del 19%**, relativamente agli oneri indicati nell'art. 15 del Tuir, **il pagamento debba avvenire mediante:**

- bonifico postale o bancario;
- ulteriori sistemi tracciabili, diversi dai contanti, previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 241/97, tra i quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Sono pertanto oggetto di tale disposizione:

- spese sanitarie non escluse dal comma 680; ad esempio:
 - prestazioni rese da sanitari in libera professione che esercitano privatamente in strutture non accreditate dal SSN;
 - prestazioni sanitarie rese in strutture non accreditate dal SSN (es. cure termali);
 - prestazioni di assistenza generica o specifica per i disabili, prestate fuori del SSN;
 - acquisto di veicoli per il disabile;
 - acquisto del cane guida;
- interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di immobili;
- spese di istruzione;
- spese universitarie;
- spese per asili nido;
- spese funebri;
- spese per l'assistenza personale;
- spese per attività sportiva dei ragazzi;
- spese per intermediazione immobiliare;
- spese per canoni di locazione per studenti universitari;
- erogazioni liberali che usufruiscono della detrazione al 19%;
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- spese veterinarie;
- assicurazioni sulla vita e infortuni;
- spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

Spese sanitarie - esclusione

Il comma 680 della Legge 160/2019 prevede una **deroga al pagamento tracciato, con la possibilità, quindi, del pagamento anche in contanti, alle seguenti spese:**

- medicinali;
- dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

L'obbligo di tracciabilità si ritiene implichi anche la conservazione del documento che attesta il pagamento, pertanto:

- la ricevuta o l'estratto conto della carta di debito o di credito;
- la copia del bonifico postale o bancario;

ricordando che nelle fatture elettroniche (e quindi anche nelle copie di cortesia consegnate al contribuente) vi è l'indicazione del metodo di pagamento.

Ad ogni modo, si attendono informazioni specifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Bonus facciate

I commi dal 219 al 221 della Legge 160/2019 introducono una nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici - c.d. bonus facciate.

La **detrazione** viene fissata al **90%** per:

- le spese documentate sostenute dal 1 gennaio 2020;
- gli interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate esterne, relativamente alle strutture opache, ai balconi o a ornamenti e fregi;
- gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968.

Per **zona A** si intende il centro storico di un Comune che contiene agglomerati urbani di carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.

Sono incluse le "porzioni di essi, comprese le aree circostanti".

Per **zona B** (zona di completamento) si intende l'"area totalmente o parzialmente edificata". La Zona B comprende infatti le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone di tipo A. Le zone parzialmente coperte sono quelle che hanno un indice di superficie coperta non inferiore al 12,5% cioè 1/8.

Per la corretta individuazione delle zone A e B, che corrispondono generalmente al centro storico e alla zona di completamento edificata del Comune, è necessario consultare il Piano Regolatore

Generale (PGR) comunale o il Piano di Governo Territoriale (PGT) e i relativi piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate.

In alcune Regioni si utilizzano classificazioni diverse; vengono utilizzate, ad esempio, le aree P1, considerate non completate e quindi escluse dal bonus facciate, e le aree P2; tra P1 e P2 può non esserci alcuna differenza ma P2 consente l'accesso al bonus e P1 no. Si attendono in tal senso chiarimenti e nel frattempo si consiglia di rivolgersi direttamente all'Ufficio Tecnico del Comune di riferimento.

Interventi agevolabili

Gli interventi per i quali è possibile usufruire della detrazione sono quelli:

- finalizzati al recupero, restauro o rifacimento della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di questi o su immobili esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali;
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Gli interventi devono riguardare esclusivamente le strutture opache delle facciate, balconi, ornamenti e fregi.

I lavori devono essere effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, cioè sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio e sugli altri lati dello stabile relativamente al perimetro esterno; la detrazione non spetta per quegli interventi effettuati sulle facciate interne, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Sono altresì esclusi i lavori che si riferiscono a sostituzione di grate, vetrate, infissi, portoni e cancelli.

La detrazione non compete per quegli interventi che vengono effettuati su immobili in costruzione, né in caso di demolizione e ricostruzione, anche se gli immobili vengono ricostruiti con la medesima volumetria.

Come indicato nella Guida predisposta dall'Agenzia delle entrate e come citato nella Circolare 2/E/2020, tra le opere rientrano:

- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
- il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
- i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Risultano detraibili anche le spese sostenute per:

- l'acquisto dei materiali;
- la progettazione e le altre prestazioni professionali inerenti l'intervento;
- l'installazione di ponteggi;
- lo smaltimento dei materiali di recupero;
- l'Iva, l'imposta di bollo, l'eventuale tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi.

Non sono detraibili le spese sostenute per:

- gli interventi sulle superfici confinanti con chiostre, cavedi, cortili e spazi interni, salvo quelli visibili dalla strada o da suolo pubblico;
- la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Se gli interventi sono influenti dal punto di vista termico e/o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare i requisiti di cui al D.M. 26.6.2015 e quelli di cui alla Tabella 2 dell'allegato B al D.M. 11.3.2008 con riguardo ai valori di trasmittanza termica (requisiti minimi).

Il calcolo della percentuale (10%) deve essere effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente; nella Circolare 2/E/2020 è indicato che *l'intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinanti con l'esterno, vani freddi o terreno.*

Nel caso in cui la facciata sia rivestita in piastrelle o in altri materiali che non permettono la realizzazione di interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l'aspetto

dell'edificio, la verifica va effettuata eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dai lavori e quella totale lorda complessiva disperdente.

Soggetti ammessi

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o a titolo di qualsiasi altro diritto reale di godimento l'immobile oggetto degli interventi e quindi:

- persone fisiche, anche se titolari di impresa o esercenti arti e professioni;
- enti no profit, pubblici e privati;
- società semplici;
- associazioni tra professionisti;
- società di persone e di capitali.

Sono ammessi anche:

- i familiari conviventi con il possessore dell'immobile;
- il convivente di fatto, ai sensi della Legge 76/2016;

purché sostengano la spesa e la convivenza sussista alla data di inizio lavori ovvero l'immobile oggetto d'intervento sia un immobile nel quale può esplicarsi la convivenza.

La detrazione non è ammessa ai familiari conviventi, pertanto, per gli immobili che non appartengono all'ambito privatistico.

Possono usufruire della detrazione anche:

- il conduttore del contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato regolarmente registrato alla data di inizio lavori, purché in possesso del consenso all'esecuzione delle opere da parte del proprietario;
- il futuro acquirente, se possessore dell'immobile che intende acquistare;
- chi esegue i lavori in proprio, limitatamente alle spese per l'acquisto dei materiali.

I contribuenti interessati non possono optare, ove prevista, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione né per lo sconto in fattura.

La data di inizio lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Detrazione spettante e suo utilizzo

La **detrazione** compete nella misura del 90% della spesa sostenuta - non è indicato alcun limite alla stessa - e viene riconosciuta **in 10 quote annuali di pari importo da detrarsi nell'anno di sostenimento e in quelli successivi**.

Nella dichiarazione dei redditi devono essere riportati i dati catastali dell'immobile; in caso di soggetto solo detentore dell'immobile (inquilino, comodatario) devono essere indicati gli estremi di registrazione dell'atto, con esclusione dei lavori di efficienza energetica.

La detrazione è ammessa:

- **secondo il principio di cassa**, per le persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, a prescindere dalla data di avvio degli interventi; in caso di interventi iniziati nel 2019 con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, la detrazione compete solo per le spese sostenute nel 2020;
- **secondo il principio di competenza** per le imprese individuali, le società e gli enti non commerciali; sono ammesse pertanto le spese riferite all'anno 2020, a prescindere della data di pagamento.

Per le spese relative agli interventi su parti comuni condominiali, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, a prescindere dalla data di versamento della rata da parte del singolo condòmino. Ne consegue che i pagamenti di rate da parte dei condòmini nel 2020 per bonifici effettuati dal condominio nel 2019 non danno diritto alla detrazione; mentre le rate versate dai condòmini nel 2019 (2020 e 2021) per bonifici effettuati dal condominio nel 2020 danno diritto alla detrazione.

La detrazione compete per le sole spese effettivamente sostenute dal contribuente. Eventuali contributi ricevuti vanno sottratti dall'importo in detrazione, se tali contributi sono ricevuti in annualità successive vanno ricondotti a tassazione separata di cui all'art. 17 c. 1 lett. n-bis) del Tuir.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle spese deve avvenire mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:

- la causale del versamento;
- il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto che effettua la prestazione.

In riguardo, la Circolare 2/E/2020 ammette la possibilità di utilizzo dei bonifici già predisposti per gli interventi di recupero edilizio o di quelli c.d. Ecobonus. Si consiglia, tuttavia, di indicare il riferimento: *Legge 160/2019 - Bonus Facciate*.

Sui bonifici effettuati, le banche e le Poste devono effettuare la ritenuta a titolo di acconto dell'8%.

Per i soggetti persone fisiche e lavoratori autonomi, la detrazione compete secondo il principio di cassa; per i soggetti Irpef e Ires titolari di reddito d'impresa, secondo il principio di competenza.

I titolari di reddito d'impresa possono effettuare il pagamento anche con altri metodi, oltre al bonifico.

Adempimenti

Persone fisiche e titolari di reddito da lavoro autonomo

Per tutti gli adempimenti, come specificato al c. 223 della Legge 160/2019, è necessario applicare le disposizioni del regolamento di cui al D.M. 41/1998, che reca le norme attuative e le procedure di controllo in materia di detrazioni per il recupero edilizio.

Pertanto i contribuenti sono tenuti a:

- effettuare il pagamento con bonifico dedicato;
- indicare in dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile; in caso di comodatario o conduttore sono da indicarsi gli estremi di registrazione del contratto di comodato o di locazione; l'adempimento non è richiesto per gli interventi di tipo termico che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva;
- inviare, tramite raccomandata, preventiva comunicazione di inizio lavori all'ASL di riferimento, se dovuta;
- conservare ed esibire le fatture comprovanti le spese sostenute, nonché copia dei bonifici dedicati;
- conservare ed esibire le autorizzazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia; nel caso in cui non sia previsto alcun titolo abilitativo, predisporre e conservare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ex articolo 47 del DDP 445/2000, in cui si indica la data di inizio dei lavori e viene attestata la circostanza che gli interventi rientrano fra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, secondo la normativa edilizia vigente;
- conservare ed esibire copia della domanda di accatastamento, in caso di immobili non censiti;
- conservare ed esibire eventuali ricevute di pagamento dei tributi locali (ICI/IMU), se dovuti;
- in caso di lavori condominiali, conservare ed esibire copia della delibera assembleare di approvazione all'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, certificata dall'amministratore che deve attestare anche di aver adempiuto a tutti gli obblighi di Legge e conservare tutta la documentazione originale di riferimento;
- dichiarazione del consenso all'esecuzione dei lavori rilasciata dal proprietario dell'immobile, in caso di immobile locato o concesso in comodato.

Se gli interventi sono influenti dal punto di vista termico e/o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono essere acquisiti e conservati anche:

- asseverazione del tecnico abilitato, certificante la corrispondenza degli interventi ai requisiti tecnici previsti, ovvero asseverazione redatta dal direttore lavori attestante la conformità al progetto dei lavori eseguiti;
- attestato di prestazione energetica (APE) redatto dopo l'esecuzione dei lavori e per ogni singolo immobile per il quale si richiedono le detrazioni, redatto da un tecnico estraneo ai lavori;
- comunicazione all'ENEA, da inviarsi entro 90 gg. dalla chiusura dei lavori, contenente la scheda descrittiva degli interventi realizzati e riportante:

- i dati identificativi dell'immobile;
- i dati del soggetto che ha sostenuto la spesa;
- la tipologia di intervento;
- il risparmio annuo di energia;
- il costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali;
- l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'ENEA adeguerà il portale e la modulistica.

In assenza degli adempimenti sopra descritti la detrazione non è ammessa.

Titolari di reddito d'impresa - soggetti Irpef e Ires

Fermi restando tutti gli adempimenti sopra riportati, i titolari di reddito di impresa Irpef e Ires possono eseguire il pagamento anche con mezzi diversi dal bonifico dedicato.

Cumulabilità

Per gli interventi diversi a quelli di cui al c. 221 della Legge 160/2019 rimangono applicabili le agevolazioni già previste e in essere in merito a ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico.

La Circolare 2/E/2020 stabilisce la **non cumulabilità** con tali altri interventi, asserendo che il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle agevolazioni previste, nel rispetto degli adempimenti in essere per ciascuna di esse.

Solo nel caso in cui siano realizzati per il medesimo immobile interventi in ambito di isolamento termico dell'involucro degli edifici, sia interventi sulla struttura opaca ammessi dal bonus facciate, sia interventi di isolamento della restante parte dell'involucro (ad esempio facciate interne non visibili) rientranti nel c.d. ecobonus, il contribuente potrà usufruire di entrambe le agevolazioni; in questo caso, le spese dei due interventi devono essere distinte e devono essere rispettati gli adempimenti previsti per ciascuna detrazione.

La detrazione bonus facciate non è cumulabile con quella prevista dall'art. 15 c. 1 lett. g) del Tuir, cioè quella prevista per i soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico.

Canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti

Novità in vigore dal 1 gennaio 2020 anche per i canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti, così come disposto dall'art.3-*quinquies* c. 1 del D.L. 34/2019, che va a modificare l'art. 26 del Tuir e prevede che essi non concorrano alla determinazione del reddito complessivo del locatore se il mancato incasso sia comprovato dall'intimazione allo sfratto o dall'ingiunzione al pagamento; ciò è valido per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2020. Per quelli stipulati entro il 31 dicembre 2019, i canoni non riscossi non concorrono alla formazione del reddito imponibile se si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità.

Intimazione di sfratto per morosità: è quel procedimento che permette al locatore di ottenere il rilascio e la riconsegna dell'immobile da parte del conduttore, in caso di mancato versamento del canone di locazione; tale procedura è disciplinata dall'art. 658 del C.p.c.

Ingiunzione di pagamento: è un atto giudiziario attraverso il quale il giudice, su richiesta del creditore – in questo caso del locatore – ingiunge al conduttore il pagamento dei canoni di locazione scaduti e non pagati, entro un certo periodo di tempo; tale procedura è disciplinata dall'art.633 del C.p.c.

Riassumendo:

Canoni non percepiti per contratti di locazione abitativa	
stipulati entro il 31/12/2019	stipulati dal 1/1/2020
nessuna tassazione nel periodo di competenza solo a conclusione del procedimento di sfratto per morosità	nessuna tassazione nel periodo di competenza in presenza di intimazione di sfratto per morosità o di ingiunzione di pagamento

Limitazione all'uso del contante

Ad oggi la normativa antiriciclaggio prevede all'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 231/2007 il divieto all'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore quando il valore oggetto di trasferimento è pari o superiore a euro 2.999,99.

Il D.L. 124/2019 all'art. 18 c. 1 lett. a) apporta modifiche, introducendo il comma 3-*bis* che prevede una riduzione graduale dell'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore pari a:

- **euro 2.000,00 dal 1 luglio 2020** al 31 dicembre 2021;
- **euro 1.000,00 dal 1 gennaio 2022.**

Sono state anche **riformulate le sanzioni** minime applicabili che diventano pari a:

- euro 2.000,00 per le violazioni commesse e contestate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- euro 1.000,00 per le violazioni commesse e contestate dal 1 gennaio 2022.

Si ricorda che attualmente e fino al 30 giugno 2020 la sanzione minima è pari a euro 3.000,00.

Rimane invariata la sanzione massima prevista in euro 50.000,00.

Lotteria degli scontrini

Con il D.L. 124/2019 artt. 19 e 20, sono state apportate modifiche ai commi 540 e 542 della Legge 232/2016.

In virtù di tali modifiche, la c.d. lotteria degli scontrini **decorre a partire dal 1 luglio 2020**. Possono parteciparvi tutti i contribuenti persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che acquistano beni e servizi certificati da **scontrino elettronico del valore minimo di un euro, da esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi**.

Per partecipare all'estrazione i contribuenti dovranno comunicare all'esercente, al momento dell'acquisto, un **codice lotteria**, rilasciato su richiesta del cittadino; l'esercente dovrà poi trasmettere i dati della cessione o prestazione all'Agenzia delle entrate mediante il proprio Registratore Telematico.

Le informazioni da trasmettere, le regole tecniche per l'invio di tali dati, i termini per la trasmissione e le caratteristiche tecniche dei Registratori Telematici sono state definite con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019.

Le regole di registrazione al portale invece sono state definite dal Provvedimento n. 80217/2020 dei Direttori dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per ottenere il codice lotteria è sufficiente registrarsi nell'area pubblica del Portale Lotteria www.lotteriadegliscontrini.gov.it

Il Portale lotteria

Il portale è costituito da due aree:

- **area pubblica**, cui si accede liberamente e consente di generare il codice lotteria; contiene inoltre una serie di informazioni quali il calendario delle estrazioni, i codici vincenti degli scontrini, le informazioni relative alla modalità di partecipazione e alla riscossione dei premi;
- **area privata**, cui si accede tramite Spid, credenziali Fisconline/Entratel o Cns e che consente la consultazione del proprio profilo, il controllo dei numeri vincenti, la verifica delle vincite e il termine per il reclamo dei premi, l'attivazione di sms.

I premi

Per il 2020 sono previsti premi mensili e annuali, dal 2021 anche settimanali.

Le estrazioni possono essere:

- ordinarie, cui partecipano i contribuenti che pagano in contanti;
- zero contanti, cui partecipano i contribuenti che utilizzano strumenti elettronici di pagamento; a quest'ultima possono partecipare anche gli esercenti.

Le estrazioni mensili avranno luogo ogni giovedì del mese, a partire dal 7 agosto 2020; è possibile partecipare a tutte le estrazioni contemporaneamente.

Estrazioni ordinarie	
Estrazione	Consumatore finale
annuale	1 premio da 1 milione di euro
mensile	3 premi da 30.000 euro ciascuno
settimanale dal 2021	7 premi da 5.000 euro ciascuno

Estrazioni Zero contante		
Estrazione	Consumatore finale	Esercente
annuale	1 premio da 5 milioni di euro	1 premio da 1 milione di euro
mensile	10 premi da 100.000 euro ciascuno	10 premi da 20.000 euro ciascuno
settimanale dal 2021	15 premi da 25.000 euro ciascuno	15 premi da 5.000 euro ciascuno

L'attribuzione del premio al consumatore comporta l'attribuzione del premio all'esercente.